

SPECIFICHE OPERATIVE**Flusso SISAM****Sistema Informativo Socio-Assistenziale Minori – Emilia-Romagna**

Versione 1.0 del 5/11/2020

SOMMARIO

1. REVISIONI.....	3
2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	4
3. APPROFONDIMENTI	4
3.1. Segnalazione.....	4
3.2. Presa in carico.....	4
3.2.1 Presa in carico della gestante o del nascituro	5
3.3. Nucleo familiare convivente (d'origine) e soggetti significativi	5
3.4. Informazioni aggiuntive riguardanti il minore e Dati sanitari	6
3.5. Classificazione problematica utente.....	6
3.6. Coprogettazione	7
3.7. Dati sanitari.....	8
3.8. Classificazione problematica familiare	8
3.9. Interventi	9
3.9.1. Affidamento eterofamiliare e Affidamento parentale	9
3.9.2. Adozione nazionale/internazionale e affidamento a rischio giuridico.....	9
3.9.3. Interventi economici diretti.....	10
3.9.4. Interventi economici indiretti e pagamenti per interventi di inserimento lavorativo - formazione professionale	11
3.9.5. Attività in esecuzione a richieste/provvedimenti dell'autorità giudiziaria	11
3.9.6. Inserimenti in comunità.....	12
3.9.7. Interventi educativi, scuola e tempo libero educativo di gruppo	14
3.9.8. Interventi di servizio sociale, sostegno alla famiglia e alle relazioni	14
3.9.9. Inserimento lavorativo - formazione professionale	15
3.9.10. Interventi su più fratelli	15
3.10. Indagini psico-sociali per adozione e percorsi di affido	15
3.11. Violenze sessuali e maltrattamenti	15
4. REFERENTI REGIONALI.....	17

1. REVISIONI

Versione	Data Creazione/Ultimo aggiornamento	Stato	Modifiche	Note
1.0	5/11/2020	Prima versione	Revisione linee operative riferite alla circolare n.23/2014	

r_emiro.Giunta - Prot. 13/11/2020.0753164.U

r_emiro.Giunta - Prot. 13/11/2020.0753164.U

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Obiettivo del documento è fornire indicazioni operative ad integrazione del documento di specifiche funzionali, laddove le indicazioni tecniche abbiano bisogno di un approfondimento, in modo da fornire indicazioni sulle dinamiche del flusso e sulle definizioni o gli standard da adottare per la sua compilazione.

3. APPROFONDIMENTI

3.1. Segnalazione

Costituisce il primo accesso o contatto di un utente con il Servizio sociale territoriale (SST) tramite presentazione spontanea dell'utente o di un soggetto terzo per conto dell'interessato; può essere riferita ad un solo minore e può rimanere tale o dare seguito, previa valutazione, ad una presa in carico (di seguito PIC) e/o all'erogazione di interventi per sé o per il nucleo familiare di cui fa parte il minore.

La segnalazione di un soggetto può avvenire anche durante la gravidanza della madre (cfr. § Presa in Carico della gestante o del nascituro).

3.2. Presa in carico

Si considera in carico:

- un soggetto che ha sostenuto un primo colloquio e una valutazione sociale con il SST a cui può seguire la formulazione di un Progetto personalizzato (PEI/PAI),
- oppure un soggetto coinvolto in un procedimento o che abbia a suo carico un'istruttoria amministrativa,
- oppure un soggetto per il quale vengono erogati interventi (indipendentemente dalla tipologia di intervento) o servizi, dopo una valutazione tecnica amministrativa (es. interventi regolamentati ad accesso diretto come contributi economici, bonus acqua-luce-gas) che non comporta la formulazione di un progetto (PEI/PAI).

Nel caso di presa in carico integrata viene avviata una valutazione multidimensionale delle informazioni relative all'utente da parte dei soggetti opportunamente designati dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie coinvolte nel processo di assistenza attraverso l'utilizzo e condivisione di specifici strumenti valutativi.

Normalmente, ogni minore dovrà avere, ad una certa data, una sola PIC aperta. Fanno eccezione le seguenti situazioni di "cogestione" del caso da parte di due Servizi diversi, per le quali è possibile aprire una PIC sovrapposta:

- 1) minori con problematica utente In stato di adottabilità/adozione;
- 2) minori che hanno un intervento di affidamento etero familiare o parentale in corso;
- 3) minori che hanno un intervento di inserimento in comunità in corso.

La PIC di un utente viene chiusa, con la conseguente dimissione del soggetto dal SST, nei seguenti casi:

- al termine del progetto PAI/PEI;
- con l'interruzione per altre motivazioni del rapporto con il Servizio Sociale (es. per raggiungimento della maggiore età, trasferimento ad altro Servizio territoriale, decesso ecc.);
- il soggetto non ha interventi in corso o di nuova attivazione nell'ultimo anno.

3.2.1 Presa in carico della gestante o del nascituro

La presa in carico di un nascituro può essere gestita in due modi diversi:

- Ad essere presa in carico è la gestante e tutte le informazioni relative alla presa in carico sono intese come rivolte a lei (anagrafica, problematica utente, segnalazione, interventi). La segnalazione dovrà comprendere l'informazione che la Presa in carico è dovuta a 'difficoltà insorte durante la gestazione'; la presa in carico può avere problematiche utente specifiche o può essere per 'interventi erogati al di fuori del PAI/PEI' quando non esiste un vero PAI/PEI sulla gestante. Alla nascita del bambino, la presa in carico sulla madre deve essere chiusa, se non ha motivo di proseguire, per 'conclusione intervento/progetto' e ne deve essere aperta una sul bambino con data segnalazione uguale alla data presa in carico e alla data di nascita del bambino;
- Ad essere preso in carico è il nascituro: la segnalazione dovrà comprendere l'informazione che la Presa in carico è dovuta a 'difficoltà insorte durante la gestazione', i dati anagrafici dovranno essere compilati secondo la convenzione:
NOME=NASCITURO
COGNOME=NASCITURO
DATA DI NASCITA, SESSO e CODICE FISCALE dovranno rimanere non compilati ed essere aggiornati alla nascita.
COMUNE DI RESIDENZA, NASCITA E DOMICILIO dovranno essere temporaneamente inviati con 999999 per essere aggiornati alla nascita.
PROBLEMATICA UTENTE dovrà comprendere le casistiche 'Nucleo problematico' e/o 'Intervento erogato fuori dal PAI/PEI'.
Il controllo sulla coerenza dei dati prevede che la presa in carico possa cominciare 10 mesi prima della data di nascita se sono rispettate le condizioni descritte.

3.3. Nucleo familiare convivente (d'origine) e soggetti significativi

Il nucleo familiare d'origine è formato da tutti i componenti conviventi con il soggetto e dai soggetti significativi, ovvero familiari/personone non conviventi ma che hanno un importante legame affettivo e/o economico con il soggetto in carico (es. un padre separato che non convive, un parente molto presente, ...).

Possono non avere un nucleo abbinato:

- i minori non riconosciuti alla nascita o in stato di abbandono;
- i minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- i minori adottati con adozione nazionale o internazionale.

La Data di conoscenza del nucleo è la data di prima presa in carico di un componente del nucleo;

Si intende monogenitoriale il nucleo in cui il soggetto convive con una sola figura genitoriale (figura che comprende anche i parenti di grado superiore al primo, es. zii, nonni).

La denominazione del nucleo per convenzione è composta dalla sequenza delle informazioni:

- Cognome genitore o adulto capofamiglia convivente - Cognome altro genitore o adulto convivente (es. Rossi - Verdi).
- Cognome e Nome del genitore o adulto convivente, se il nucleo è monogenitoriale (es. Rossi Luigi).

Se il minore è in affidamento o in comunità, la sezione 'Nucleo convivente' deve contenere i dati relativi alla composizione del nucleo familiare convivente con il minore nel periodo precedente la collocazione fuori famiglia.

Per ogni cambio noto dell'assetto di composizione del nucleo (al netto dei minori con un intervento di inserimento in comunità in corso), deve seguire l'aggiornamento dei dati relativi al nucleo e ai suoi componenti.

3.4. Informazioni aggiuntive riguardanti il minore e Dati sanitari

Le informazioni aggiuntive sul minore (campi: livello di scolarizzazione, condizione occupazionale, nomade, orfano) e i dati sanitari (campi: Certificazione psichiatrica, Invalidità, Percentuale di invalidità, Valutazione AUSL 104) danno la possibilità di inserire informazioni in possesso del SST che permettono di avere una migliore qualità della rilevazione, con la possibilità di ricavare, attraverso le stesse, se compilate, problematiche utente e/o problematiche familiari non necessariamente dichiarate, o impostate sul valore abbinato a 'Ricavabile'. Pertanto, nei casi in cui si scelga di impostare il campo Problematica Utente a 98=Ricavabile, la compilazione di almeno un campo tra i dati sanitari o dati aggiuntivi del minore sarà richiesta.

3.5. Classificazione problematica utente

La Problematica Utente permette di individuare alcune caratteristiche di grande interesse della Presa in Carico e dei soggetti in carico. Nonostante negli anni le indicazioni fossero quelle di inserire la problematica prevalente del soggetto che ha portato alla presa in carico, il soggetto che entra in contatto con i SST non ha una sola problematica, ma un quadro complesso difficilmente catalogabile in maniera univoca.

Date le premesse, il campo è stato reso multiplo, con la possibilità di inserire più problematiche utente contemporaneamente. Ogni problematica avrà una data di inizio specifica ma senza vincoli rispetto alle altre problematiche inserite.

Le modalità di compilazione possibili sono:

- Disabile fisico
 - Disabile psichico
 - Disabile sensoriale visivo
 - Disabile plurimo
 - Disabile sensoriale uditivo
- } Prevedono la compilazione della sezione DATI SANITARI
- Coinvolto in procedure penali
 - Con nucleo problematico (la problematica riguarda il nucleo in cui il soggetto è inserito)
 - Con problemi di dipendenze (sostanze, alcool, gioco)
 - Gestanti e madri minorenni
- } Prevede la valorizzazione di almeno un campo della sezione DATI AGGIUNTIVI o DATI SANITARI
- Con disagio relazionale o scolastico¹
- Vittima di bullismo
 - Autore di bullismo
 - In stato di adottabilità/adozione
- Vittima presunta di abuso/violenza/maltrattamento
 - Vittima accertata di violenze/maltrattamenti
- } Prevedono la compilazione della sezione ABUSO
- Lavoro minorile²
 - In stato di abbandono³
 - Straniero non accompagnato (MSNA)⁴
 - A rischio di devianza/emarginazione
 - Inadempienza obblighi scolastici o sanitari
 - Vittima della tratta
 - Intervento erogato fuori dal PAI/PEI⁵
 - Problematica ricavabile da altre sezioni

3.6. Coprogettazione

Rileva l'esistenza di un lavoro multidisciplinare sul minore in carico con altri Servizi o Agenzie, es. scuola, NPI, altri soggetti sanitari e/o educativi ecc... È con questo campo che si intende monitorare il lavoro dell'Equipe Territoriale istituita dalla L.R. 14/2008 e dei cosiddetti CASI COMPLESSI secondo la DGR 1102/2014, visti

¹ Include i minori con disturbi comportamentali, compreso quelli segnalati da scuola o dalla NPI per disagio o con altre problematiche.

² Minori, in età compresa nell'obbligo formativo - scolastico, che svolgono attività lavorativa non regolamentata (escluse le vittime della tratta)

³ Comprende le seguenti casistiche:

- * minore abbandonato alla nascita
- * minori stranieri non accompagnati (MSNA)
- * minori adottati con adozione internazionale
- * situazione di abbandono del soggetto, dovuta a grave incapacità dei genitori di provvedere alla sua cura, a causa di condizioni diverse dalle altre situazioni familiari disponibili (dipendenze, problemi

psichiatrici e sanitari, violenze, gravi conflittualità, problemi penali, ...).

⁴ Tutti i minori stranieri non accompagnati, con percorso SPRAR o non, privi di figure adulte esercenti la potestà genitoriale. Sono da registrare all'interno di questa tipologia anche coloro che sono affidati a zii o altri parenti stretti, che non ne hanno la potestà.

⁵ Da utilizzare quando per il soggetto non c'è una reale presa in carico con PAI/PEI ma gode di interventi erogati (solitamente interventi considerati a 'bassa soglia' oppure regolamentati ad accesso diretto come contributi economici e bonus) a suo favore o a favore del nucleo.

da Equipe Territoriale e/o UVM, anche in relazione agli indicatori previsti dal Piano della Prevenzione (progetto 3.7) e dalla Scheda attuativa d'intervento n.37 del nuovo Piano Sociale e Sanitario 2017-2019; l'esito della valutazione deve essere qui contrassegnato sia questa con esito negativo, o positivo nelle sue 3 tipologie di diagnosi accertata (Disabilità accertata, Problematiche di natura psicosociale, Vittime di maltrattamento, abuso, trauma e violenza assistita), o ancora valutato caso complesso a prescindere dalla partecipazione alla spesa.

3.7. *Dati sanitari*

Sezione da compilare per i soggetti con problematica utente relativa alla disabilità, al disagio relazionale/scolastico, o ricavabile, attraverso i campi:

- Certificazione neuropsichiatria – Relazione di diagnosi funzionale NPIA: diagnosi rilasciata dall'unità operativa di Neuropsichiatria infantile finalizzata alla richiesta di certificazione di disabilità presso la Commissione Asl, per i diversi utilizzi (cfr. unica procedura prevista dalla L.R. 4/2008)⁶.
- Invalidità - Invalido. Registrare la presenza di una certificazione ai sensi del riconoscimento dell'invalidità civile, con indicazione della data.
- Valutazione ex L. 104/92. Registrare la presenza di una certificazione di disabilità rilasciata dall'apposita commissione ASL ex L. 104/92, finalizzata alla richiesta di integrazione scolastica, e la data della certificazione, indicando se c'è il riconoscimento della gravità.

Se non si è ancora in possesso delle certificazioni di disabilità indicarne l'assenza (Presenza relazione NPIA/Presenza certificazione invalidità civile=NO)

3.8. *Classificazione problematica familiare*

La Problematica Familiare permette di individuare alcune caratteristiche di grande interesse della Presa in Carico rispetto al nucleo di origine dei soggetti in carico. Nonostante negli anni le indicazioni fossero quelle di inserire la problematica prevalente del nucleo che ha portato alla presa in carico del soggetto, a volte il quadro complesso è difficilmente catalogabile in maniera univoca.

Date le premesse, il campo è stato reso multiplo, con la possibilità di inserire più problematiche familiari contemporaneamente; ogni problematica avrà una data di inizio specifica ma senza vincoli rispetto alle altre problematiche inserite.

Le modalità di compilazione possibili sono:

- nucleo con problemi economici non prioritariamente abitativi
- nucleo con problemi prioritariamente abitativi, compresi i richiedenti asilo o irregolari
- nucleo con problemi di dipendenze (sostanze, alcool, gioco)
- nucleo con problematiche sanitarie (patologie di natura sanitaria di alcuni dei componenti)
- nucleo con problematiche psichiatriche (patologie di natura psichiatrica di alcuni dei componenti)
- nucleo abusante⁷
- nucleo maltrattante⁸
- nucleo con gravi conflittualità⁹
- nucleo con problematiche penali

⁶ La presenza di questo tipo di certificazione non determina la classificazione del minore come "disabile".

⁷ nuclei nei quali si è verificata una violenza sessuale agita da uno o più componenti, su uno o più minori, anche presunta.

⁸ nuclei nei quali si è verificato maltrattamento fisico o psicologico (anche presunto) da parte di uno o più componenti, su uno o più minori, compresa la violenza assistita.

⁹ le situazioni di violenza assistita ricadono nella categoria nucleo maltrattante e non devono essere considerate in questa definizione.

- nucleo senza problematiche¹⁰
- nucleo con problemi socio-educativi/relazionali¹¹
- genitore vittima della tratta
- evasione obblighi sanitari¹²

3.9. Interventi

Elenco degli interventi classificati rilevabili nel flusso SISAM per macrogruppo di intervento:

3.9.1. AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AFFIDAMENTO PARENTALE¹³

Inserimento di bambini o ragazzi, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, in un nucleo familiare diverso da quello d'origine, per un periodo determinato e nella prospettiva del rientro in famiglia. L'affidamento si caratterizza per la continuità e, se a tempo pieno, per la residenzialità del minore presso la famiglia affidataria.

Se gli incontri periodici con il minore, la famiglia affidataria e quella di origine sono svolti in parte da un Servizio, in parte da un altro, inserirà l'intervento quello che si occupa in maniera prevalente della situazione del minore.

Gli affidamenti possono essere a tempo pieno (il minore si trasferisce presso il nucleo affidatario) o a tempo parziale (il minore è accolto presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e definiti, a seconda del progetto predisposto dal Servizio) e possono assumere le seguenti tipologie:

- **AFFIDAMENTO FAMILIARE:** il minore è affidato ad una famiglia affidataria (con nessuna parentela o con parentela oltre il quarto grado)
 - × **CONSENSUALE:** l'affidamento avviene con il consenso della famiglia di origine;
 - × **GIUDIZIALE:** l'affidamento avviene sulla base di un decreto del Tribunale per i minorenni e senza il consenso della famiglia d'origine.
- **AFFIDAMENTO PARENTALE:** il minore è affidato a parenti entro il quarto grado¹⁴
 - × **CONSENSUALE:** l'affidamento avviene con il consenso della famiglia d'origine;
 - × **GIUDIZIALE:** l'affidamento avviene tramite decreto del Tribunale per i minorenni, senza il consenso della famiglia d'origine.
- **AFFIANCAMENTO FAMILIARE¹⁵:** forma di solidarietà tra famiglie che non rientra all'interno della categoria dell'affidamento e che ha come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare in difficoltà. È una forma di vicinanza e sostegno da parte di una famiglia affiancante ad un nucleo familiare che presenta difficoltà o carenze sul piano della cura ed educazione dei figli, senza che vi siano rischi contingenti che richiedano la tutela e l'allontanamento; avviene sempre con il consenso della famiglia d'origine e non è necessaria la convalida del Giudice tutelare.

3.9.2. ADOZIONE NAZIONALE/INTERNAZIONALE E AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO

Inserimento del minore presso una famiglia adottiva o affidataria a seconda dell'intervento, in seguito all'emissione di un provvedimento. In caso di cogestione da parte di due Servizi, l'intervento deve essere

¹⁰ comprende tutti i nuclei in cui è il solo minore ad avere una problematica specifica.

¹¹ situazioni familiari in cui le competenze genitoriali sono carenti sul piano sociale, educativo, relazionale, ecc ..., configurando una situazione di inadeguatezza o di rischio per il minore.

¹² nuclei che rifiutano di adempiere agli obblighi vaccinali (o ad altri sanitari).

¹³ cfr. L. 184/83 e successive modifiche ed integrazioni e D.G.R. n. 1904/2011

¹⁴ Non si considerano affidamenti parentali le situazioni di fatto in cui il minore vive con i nonni o altri parenti entro il quarto grado.

¹⁵ Così come descritto dalla D.G.R. n. 1904/2011.

registrato dal solo Servizio che segue operativamente l'inserimento del minore nella famiglia adottiva, svolgendo gli incontri periodici.

Le tipologie disponibili sono le seguenti:

- **ADOZIONE NAZIONALE:** inserimento del minore presso una famiglia adottiva, in seguito all'emissione di un provvedimento di affidamento preadottivo (o di una sentenza di adozione nazionale). Comprende il c.d. Progetto di adozione nazionale: relazioni, vigilanza e sostegno post adottivo, ecc.
- **ADOZIONE INTERNAZIONALE:** inserimento del minore presso una famiglia adottiva mediante procedura di adozione internazionale, in seguito all'emissione di un decreto di adozione, definitivo o da perfezionare.
- **AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO A SCOPO ADOTTIVO:** affidamento etero familiare giudiziale in cui la famiglia affidataria viene scelta di concerto con il Tribunale dei Minori tra le coppie disponibili per l'adozione e già riconosciute idonee. Si verifica nei casi in cui, a favore del minore, è stata aperta una procedura di adottabilità di esito quasi certo, ma avente il rischio di non giungere all'adozione, a causa del ricorso presentato dai genitori biologici, o da altri parenti, aventi diritto.
- **ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (art. 44 L. 184/83 e succ. modifiche ed integrazioni):** l'adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità (art. 7, c.1, L. 149/2001). Essi possono essere tuttavia adottati anche quando non ricorre questa condizione, in situazioni definite¹⁶, configurando la fattispecie dell'adozione in casi particolari.

Nel momento in cui queste tipologie di interventi si concludono è necessario compilare il campo SITUAZIONE FINE INTERVENTO, facendo particolare attenzione ad indicare i casi di ALLONTANAMENTO ADOTTIVO ovvero all'allontanamento temporaneo o definitivo del minore adottato dal nucleo familiare adottivo, a causa di problematiche intra-familiari di gravità tali da precluderne la continuazione della convivenza in famiglia e da renderne anzi consigliabile l'allontanamento, secondo il principio del superiore interesse del minore, tramite l'intervento dei Servizi e/o del Tribunale per i Minorenni.

L'allontanamento può avvenire:

- entro il primo anno (affido preadottivo): nel corso del primo anno di permanenza presso la famiglia adottiva con o senza la revoca del provvedimento di affidamento pre-adottivo, in caso di adozione nazionale.
- dopo il primo anno di adozione e successivamente al perfezionamento dell'adozione

3.9.3. INTERVENTI ECONOMICI DIRETTI

- **INTERVENTI ECONOMICI CONTINUATIVI:** interventi di aiuto monetario erogati periodicamente e destinati a supportare economicamente i nuclei con figli minori in condizioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni fondamentali di vita. Comprendono i benefits quali buoni pasto, buoni spesa, pannolini, ecc...; sono differenziati in base al tipo di spesa prevista e possono essere relativi all'integrazione al reddito o per coprire le spese di trasporto, utenze o mensa.
- **INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI:** interventi di aiuto monetario erogati una tantum perché legati ad una situazione/difficoltà particolare e limitata nel tempo del nucleo; sono differenziati in base al tipo di spesa prevista e possono essere relativi all'integrazione al reddito o per coprire le spese di trasporto, utenze o mensa.
- **PRESTITO SULL'ONORE:** intervento a sostegno delle responsabilità individuali e familiari e finalizzato ad agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale (art. 16, c. 4, L. n. 328/2000). Consiste di finanziamenti a tasso zero e si fonda sul patto di restituzione.

¹⁶ L. 184/83, così come modificato dalla L. 149/2001, all'art. 44. a) Da persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 e sia orfano di entrambi i genitori. L'adozione in casi particolari è consentita anche a chi non è coniugato. Il Tribunale per i minorenni accerta che essa risponda all'interesse del minore.

- **RISOLUZIONE DISAGIO ABITATIVO - COLLOCAZIONE IN STRUTTURA/ALTRA SEDE:** interventi a beneficio del nucleo per risoluzione del solo disagio economico/abitativo: accoglienza in appartamenti a disposizione dell'Ente pubblico, alberghi, residence, ostelli, alloggi di transizione, ecc...; sono esclusi gli interventi attivati allo scopo di tutela e protezione.
- **REDDITO DI SOLIDARIETÀ:** intervento secondo la misura regionale di contrasto alla povertà RES.
- **REDDITO DI INCLUSIONE:** intervento secondo la misura nazionale di contrasto alla povertà REI, dal 1/12/2017 sostituisce l'intervento di tipo SIA.

3.9.4. *INTERVENTI ECONOMICI INDIRECTI E PAGAMENTI PER INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - FORMAZIONE PROFESSIONALE*

- **PAGAMENTO INSERIMENTO LAVORATIVO BORSA LAVORO – CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE:** Pagamenti relativi ad interventi di inserimento lavorativo con borsa lavoro, diretti ai soli minori, e ad interventi di formazione professionale
- **PAGAMENTO TEMPO LIBERO VACANZA:** Pagamenti relativi ad interventi, svolti nel tempo libero o nella vacanza, comunque extrascolastici.
- **RETTA AFFIDO:** Spese sostenute dal Servizio e destinate alla famiglia affidataria, comprendenti sia la retta base che i costi aggiuntivi per spese straordinarie, con possibilità di registrazione dei dettagli dei pagamenti.
- **RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA:** pagamento della retta relativa ad un inserimento in struttura con possibilità di registrazione dei dettagli dei pagamenti.

3.9.5. *ATTIVITÀ IN ESECUZIONE A RICHIESTE/PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA*

- **SEGRETARIATO SOCIALE:** servizio di informazione sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, nonché le attività funzionali all'invio dell'utente ad altro servizio, per problematiche non completamente di competenza del Servizio minori, quali: offerta di informazioni, consulenze, relazioni di accompagnamento, segnalazioni, ...
- **SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI:** servizio di valutazione del bisogno, anche di tipo economico (es.: valutazione di elementi/documentazione necessari per la predisposizione della richiesta di contributo economico); attività di ascolto e di contenimento del disagio familiare non riconducibili ad altri specifici interventi già disponibili (es. : familiari - figli contesi, familiari - sostegno relazioni); attività di raccordo con altri servizi ed agenzie, finalizzati o meno ad una PIC e valutazione multidisciplinare ed integrata (scuola, neuropsichiatria, SSN, Sert, ...).
- **SUPPORTO REPERIMENTO ALLOGGI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA:** attività istruttoria per reperimento alloggi (assegnazione abitazioni, ERP, aiuto ricerca alloggi).
- **ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA:** atti istruttori volti a far ottenere benefici economici o a facilitare pratiche amministrative, attivate in base a procedure automatiche (es. bandi), per le quali non è necessaria una valutazione discrezionale dell'A.S. Comprende quindi: il lavoro di verifica di elementi/documenti economico-amministrativi (ISEE, certificazioni, varie...); le istruttorie relative a problematiche abitative o lavorative, con risvolti essenzialmente di tipo economico; le pratiche per fondo sociale affitti, assegni di maternità, assegno per nucleo familiare numeroso, assegno di cura per il disabile e simili, pensioni di invalidità, ... Sono escluse le attività riguardanti l'inserimento scolastico, da registrare nell'apposita voce di intervento.
- **ISTRUTTORIA CIVILE:** indagini, raccolta informazioni, relazioni, ecc..., attivate in base a richieste dell'Autorità Giudiziaria ordinaria o minorile, non penale (Giudice tutelare, Tribunale per i minorenni, Procura minorile o Tribunale ordinario) e finalizzate alla tutela del minore. Comprende, anche le attività conseguenti alle richieste della Procura, riguardanti la valutazione delle capacità genitoriali.

- **ISTRUTTORIA CIVILE ART. 31 DEL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE, TITOLO IV**, riguardante il Diritto all'unità familiare e tutela dei minori¹⁷: è l'istruttoria civile rivolta a minori immigrati.
- **ISTRUTTORIA NON RESIDENTI**: istruttorie riguardanti la regolarizzazione dei nuclei stranieri con minori e le problematiche di minori stranieri non accompagnati. Comprende anche lo svolgimento di indagini (ad es., su richiesta del Tribunale per i minorenni) sulla situazione in cui si trova un nucleo, residente nel territorio di competenza del Servizio minori, che ospita minori non residenti.
- **ISTRUTTORIA PENALE**: è la fase istruttoria dei procedimenti (indagini, raccolta informazioni, relazioni, ...), attivata su richiesta dell'Autorità Giudiziaria penale (Tribunale penale e Procura).
- **ESECUZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO**: provvedimenti di sfratto, accertamenti fiscali, ecc., in cui sia richiesta la collaborazione del Servizio Minori.
- **ESECUZIONE PROVVEDIMENTO CIVILE**: attività derivate dall'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ordinaria o minorile, non penale (relazioni di aggiornamento, vigilanza, affidamento, tutela, allontanamento, separazioni, rimpatrio); sono esclusi gli incontri protetti tra genitori e figli, disposti dall'Autorità Giudiziaria.
- **ESECUZIONE PROVVEDIMENTO PENALE**: esecuzioni di provvedimenti emessi dal Tribunale penale (misure alternative alla detenzione, ...).
- **SEGNALAZIONE AUTORITÀ GIUDIZIARIA**: Segnalazione all'Autorità Giudiziaria del minore in situazione di pregiudizio.

3.9.6. INSERIMENTI IN COMUNITÀ

Lo scopo della classificazione degli inserimenti in comunità è quello di capire il progetto sul minore. Può accadere infatti che un inserimento in emergenza venga effettuato non tanto verso una comunità di pronta accoglienza, quanto presso un altro tipo di comunità, ad esempio una comunità educativa. In questo caso, ai fini della rilevazione, si deve registrare l'intervento come intervento di pronta accoglienza presso una struttura poi tracciata attraverso il codice struttura SIPS nella sezione dedicata.

Di seguito sono elencate le tipologie di intervento previste in Sisam, che riprendono la disciplina regionale in materia¹⁸:

- **INSERIMENTO IN COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALE EDUCATIVA**: inserimento in struttura diurna caratterizzata da un intervento intensivo che accoglie solamente minori in carico al Servizio sociale; gli interventi svolti nei centri frequentati liberamente anche da altri minori e che offrono attività a valenza prevalentemente educativa, vanno inseriti come Interventi educativi di gruppo (c.d. Gruppo educativo di sostegno, ex L.R. 14/2008, macrogruppo INTERVENTI EDUCATIVI, SCUOLA E TEMPO LIBERO).
- **INSERIMENTO IN COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALE EDUCATIVO – INTEGRATA**: inserimento in struttura diurna caratterizzata da un intervento intensivo, svolge funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze relazionali di minori in situazione di forte disagio; accoglie solamente minori in carico al Servizio sociale.
- **INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI**: inserimento in struttura socio-sanitaria a carattere diurno per disabili; non possono essere accolti minori di 14 anni.
- **INSERIMENTO DI PRONTA ACCOGLIENZA**: inserimento in struttura di minori che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti o che,

¹⁷ Dispositivo dell'art. 31 Testo unico sull'immigrazione Titolo IV - Diritto all'unità familiare e tutela dei minori 1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. 2. Al compimento del quattordicesimo anno di età il minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. 3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

¹⁸ D.G.R. n. 1904/2011, D.G.R. n. 846/2007, D.G.R. n. 564/2000.

trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia. L'accoglienza è limitata al tempo strettamente necessario a mettere in atto l'intervento più favorevole (massimo due mesi; sei mesi per i minori stranieri non accompagnati), indipendentemente dal tipo di struttura scelta per l'intervento, quindi anche in comunità diverse dalle strutture autorizzate come Pronta accoglienza.

- **INSERIMENTO IN COMUNITÀ FAMILIARE:** inserimento in struttura la cui caratteristica è la convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. Può svolgere funzioni di pronta accoglienza.
- **INSERIMENTO IN COMUNITÀ RESIDENZIALE EDUCATIVA:** inserimento in comunità che, pur garantendo accoglienza di tipo familiare, è caratterizzato da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale; la struttura accoglie bambini e adolescenti da 6 a 17 anni.
- **INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVO INTEGRATA:** inserimento in comunità che, pur garantendo accoglienza di tipo familiare, è caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale; la struttura accoglie bambini e adolescenti da 6 a 17 anni e ha funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio.
- **INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA – MULTIUTENZA:** inserimenti in comunità caratterizzato dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà ed ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato ed un ambiente familiare sostitutivo.
- **INSERIMENTO IN CENTRO SOCIO - RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI:** inserimento in struttura socio-sanitaria residenziale per cittadini disabili di età non inferiore ai 14 anni che necessitano di assistenza continua, privi del supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata, anche temporaneamente, impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.
- **INSERIMENTO IN COMUNITÀ ALTA AUTONOMIA /GRUPPO APPARTAMENTO/CONVITTO:** il Gruppo appartamento accoglie ragazzi prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di accoglienza; è prevista un'autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori; la Comunità per l'autonomia accoglie solo ragazzi con accentuato livello di autonomia (17 - 21 anni); l'impegno degli educatori è focalizzato maggiormente sull'inserimento lavorativo e formativo.
- **INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO DONNE MALTRATTATE CON FIGLI:** inserimento in struttura residenziale di protezione sociale e tutela che ospita temporaneamente donne sole o con figli minori a carico, che necessitano di essere allontanate dal luogo di residenza in quanto subiscono comportamenti violenti, con rischio per la propria incolumità fisica e psicologica.
- **INSERIMENTO IN CASA/COMUNITÀ GESTANTI E MADRI CON BAMBINO:** inserimento in struttura che accoglie gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali.
- **INSERIMENTO IN ALTRO TIPO DI STRUTTURA:** inserimento del minore con/senza la madre in Comunità diverse da quelle già elencate, per motivi di protezione: appartamenti o soluzioni che ospitano madre e bambino, istituti scolastici speciali, istituti psichiatrici, comunità per tossicodipendenti, ecc ... Deve trattarsi di intervento attivato con scopo diverso dalla risoluzione del disagio abitativo.
- **RICERCA INSERIMENTO IN STRUTTURA:** intervento caratterizzato da contatti, telefonici o presso la struttura, attivati per ricercare una struttura idonea all'inserimento del minore.

Il codice della struttura dovrà essere un codice presente nell'anagrafe regionale e ammesso per la rilevazione SISAM; i valori (COD_STRUTTURA) sono consultabili al link:

https://siseps.regione.emilia-romagna.it/AnagrafeServiziSanitaWs/services/struttureflusso.csv?CODICE_FLUSSO=SISAM

Se la struttura appartiene ad una regione diversa dall'Emilia-Romagna utilizzare il codice '888888'.

Se la struttura è nel territorio della Regione Emilia-Romagna ma non è presente in elenco utilizzare il codice '999999' e segnalarla via mail a SISAM@regione.emilia-romagna.it .

Se la data di inserimento in struttura non è nota, compilare con la data di inizio intervento di inserimento in struttura.

3.9.7. *INTERVENTI EDUCATIVI, SCUOLA E TEMPO LIBERO EDUCATIVO DI GRUPPO*

Interventi di sostegno destinati a soggetti in difficoltà o a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a gruppi in struttura o in luoghi di aggregazione spontanea, frequentati liberamente anche da minori non in carico al Servizio sociale. Si caratterizzano in:

- **EDUCATIVO INDIVIDUALE:** intervento di sostegno individuale destinato a soggetti in difficoltà o a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogato in luoghi diversi dal domicilio del bambino/ragazzo.
- **EDUCATIVO INDIVIDUALE DOMICILIARE:** intervento di sostegno individuale destinato a soggetti in difficoltà o a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogato a domicilio.
- **FORMAZIONE SCOLASTICA SOSTEGNO:** interventi comprendenti tutte le attività, relative a progetti di orientamento, svolte nel periodo successivo alla scuola dell'obbligo (avviamento al lavoro, scelta professionale).
- **INSERIMENTO SCOLASTICO:** interventi comprendenti le attività di natura principalmente istruttoria, finalizzate a favorire la frequenza da parte degli utenti delle istituzioni socioeducative e scolastiche (servizi 0 - 3 anni, scuole infanzia, scuola dell'obbligo, ...) come i contatti con gli uffici competenti (colloqui con insegnanti, ...), le pratiche per eventuali facilitazioni economiche (relative ad esonero/riduzione/pagamento rette, libri scolastici, ...).
- **SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO SCOLASTICO:** interventi comprendenti le attività riguardanti gli interventi di sostegno al minore all'interno della scuola (assistente per handicap grave, educatore professionale del Servizio che aiuta l'inserimento, volontari, ...) e le attività di segretariato sociale, funzionali a questi interventi. Sono finalizzati a favorire la frequenza scolastica da parte di minori con difficoltà di integrazione, causate da: disabilità, disagio comportamentale, problemi cognitivi o dovuti all'appartenenza ad altre culture.
- **TEMPO LIBERO VACANZA:** interventi educativi – assistenziali, attivati nel tempo libero o nella vacanza, comunque extrascolastici.

3.9.8. *INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE, SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLE RELAZIONI*

- **FAMILIARI - FIGLI CONTESI:** attività di ascolto e contenimento dei disagi familiari, derivanti da situazioni di separazione e conflittualità tra i coniugi; sono esclusi gli incontri protetti.
- **FAMILIARI - MINORI NUBENDI:** attività legate all'accertamento dei requisiti, richiesti dal Tribunale per i minorenni, nei confronti di minori che chiedono l'autorizzazione al matrimonio.
- **FAMILIARI - SOSTEGNO RELAZIONI:** attività di supporto psicosociale, ascolto e contenimento dei disagi familiari, derivanti da difficoltà relazionali.
- **I.V.G. MINORENNI:** attività legate all'interruzione volontaria di gravidanza da parte di minorenni.
- **INCONTRI PROTETTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:** organizzazione e gestione di incontri tra genitori e figli, disposti dall'Autorità Giudiziaria, svolti con procedure particolari, per salvaguardare il minore in caso di separazione conflittuale o violenza (anche presunta) intrafamiliare, incontri vigilati, spazi neutri, ecc ...
- **INCONTRI PROTETTI NON DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:** organizzazione e gestione di incontri tra genitori e figli, NON disposti dall'Autorità Giudiziaria, svolti con procedure particolari, per salvaguardare il minore in caso di separazione conflittuale o violenza (anche presunta) intrafamiliare, incontri vigilati, spazi neutri, ecc ...
- **ASSISTENZA DOMICILIARE:** attività di sostegno domestico (prestazioni di aiuto per l'organizzazione e il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona); sono esclusi gli interventi educativi, anche se domiciliari, da registrare alla voce Intervento educativo individuale domiciliare.

3.9.9. *INSERIMENTO LAVORATIVO - FORMAZIONE PROFESSIONALE*

- **INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSA LAVORO:** attività finalizzate ad organizzare e seguire un inserimento lavorativo con attivazione di borsa lavoro, di cui è destinatario il solo minore.
- **INSERIMENTO LAVORATIVO – VARIE:** corsi di formazione professionale, contratti formazione lavoro, inserimenti lavorativi veri e propri, ricerca lavoro.

3.9.10. *INTERVENTI SU PIÙ FRATELLI*

Un singolo intervento destinato all'intera famiglia per cui beneficiano tutti i componenti minori non deve essere registrato per ogni minore del nucleo, ma deve riportare l'informazione sul numero di utenti interessati durante l'inserimento dell'intervento a sistema.

3.10. *Indagini psico-sociali per adozione e percorsi di affido*

Il percorso di conoscenza e di approfondimento delle motivazioni delle coppie necessario a fondare una responsabile disponibilità all'adozione è articolato in tre tappe: la prima informazione, la preparazione e l'indagine psico-sociale. Nel dettaglio, l'indagine psico-sociale si articola di n. 6 incontri, n. 1 visita domiciliare e n. 1 incontro di restituzione finale dell'esito dell'indagine (lettura e consegna della relazione psico-sociale); la conclusione, che avviene con parere positivo o negativo¹⁹ può portare all'abbinamento con il minore solo nel primo caso.

Sia che si parli di adozione nazionale che di adozione internazionale, la direttiva RER n. 1495/03 prevede 4 mesi di tempo per lo svolgimento dell'indagine, rinnovabili una sola volta.

Per quanto riguarda il percorso per le famiglie e persone che intendono accogliere in affidamento minori, la D.G.R. 1094/2011 prevede un percorso che si articola in: prima informazione, preparazione e percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità. In particolare, il corso di preparazione verte in una serie di colloqui individuali o di coppia, una visita domiciliare e un momento finale di restituzione al nucleo familiare del percorso compiuto.

I colloqui effettuati al solo scopo di ottenere informazioni preliminari non danno origine a nessuna richiesta, mentre le dichiarazioni di disponibilità a frequentare il corso di formazione anche senza poi proseguire con gli step dell'indagine/percorso sono da considerare come percorsi avviati.

Una richiesta per affidamento concomitante a una per l'adozione, se effettuate dagli stessi soggetti, danno origine a due richieste distinte.

La Data di termine istruttoria è la data in cui si conclude il lavoro del Servizio con la coppia/singolo.

3.11. *Violenze sessuali e maltrattamenti*

Per ogni episodio di violenza segnalato e rilevato è possibile compilare la scheda Violenze, scheda da compilare necessariamente quando tra le problematiche utente di un minore in carico compare la tipologia 'Vittima accertata di violenze/maltrattamenti'. Le informazioni registrate possono anche riferirsi a prime ipotesi sul caso, non obbligatoriamente suffragate o confermate da prove che abbiano poi valore in sede giudiziaria. Hanno lo scopo, infatti, di catalogare il caso ai fini del suo trattamento di tipo psicologico e sociale, nonché ai fini della rilevazione del fenomeno.

La Data di conoscenza è la data nella quale gli operatori del Servizio sociale vengono a conoscenza della situazione di violenza/maltrattamento; l'autore della rilevazione è il soggetto che ha osservato i sintomi o i segni nel bambino o che ha raccolto la narrazione (ad es., insegnante, educatore, ecc., che ha segnalato il caso).

¹⁹ nel caso di adozione internazionale, vi è anche l'emissione del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i minorenni

Le tipologie di violenza/maltrattamento²⁰ classificate in SISAM sono:

- **VIOLENZA SESSUALE:** atti di libidine occasionali (carezze, esibizionismo, ...), atti di libidine reiterati, visione di materiale pornografico o del rapporto tra adulti (in modo occasionale). Induzione alla visione di materiale pornografico o del rapporto tra adulti, in modo coercitivo e non occasionale. Assistere alla violenza sessuale, agita su altri minori; avere rapporti sessuali (genitali, anali, orali). Coinvolgimento con altri minori in attività di pedofilia organizzate; sospetta violenza sessuale; molestie sessuali, violenza sessuale assistita.
- **MALTRATTAMENTO FISICO:** il genitore o le persone che si prendono cura del bambino eseguono/permangono che si eseguano/mettono il bambino in condizioni di subire lesioni fisiche. Caratteristiche del maltrattamento fisico: lesioni o ferite, provocate accidentalmente per incompetenza, sul bambino; percosse che non lasciano segni importanti o traumi (schiacci, calci, tirare per i capelli, scuotere violentemente); percosse con lesioni e traumatismi (lividi rilevanti, ferite, segni di morsi, fratture); percosse o lesioni, inferte con oggetti contundenti o di uso comune (tagli, incisioni, frustate, cinghiate, colpi); sospetto maltrattamento fisico non ben definito; il lavoro minorile è escluso.
- **MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO:** il bambino viene svalutato, umiliato, denigrato, sottoposto a sevizie psicologiche, in modo continuato e duraturo nel tempo, attraverso frasi o comportamenti, che gli lasciano un segno psicologico. I segni nel bambino possono essere di mortificazione e/o aggressività. Caratteristiche del maltrattamento psicologico: critiche, ironia, sarcasmo; angherie ripetute: soprusi, indifferenza verso i bisogni del bambino, favoritismo verso i fratelli; svalutazione e percezione negativa; autoritarismo e violenza verbale; aspettative irrealistiche verso il bambino e le sue capacità; inversione dei ruoli tra genitori e bambino; insulti, squalifiche; sospetto maltrattamento psicologico non ben definito.
- **TRASCURATEZZA GRAVE E PATOLOGIA DELLE CURE:** Cure carenti rispetto ai bisogni fisici e psicologici del bambino; cure distorte e inadeguate rispetto all'età; cura eccessiva per lo stato fisico, caratterizzata da una inadeguata e dannosa medicalizzazione (situazioni di Incuria, discura e ipercura). Caratteristiche della trascuratezza: l'adulto nutre poco o in modo inadeguato il minore; non ne cura l'igiene personale e/o quella dei suoi abiti; non lo veste con abiti adeguati alla stagione e all'età; non gli fornisce adeguate stimolazioni sensoriali, affettive, cognitive; è incapace di percepirne i bisogni oppure lo lascia incustodito – in modo temporaneo - o lo affida a persone inaffidabili/estrane e/o incapaci. Il bambino si trova in una condizione di denutrizione grave, con rischio di danno alla vita. I segni nel minore possono essere: cattive condizioni di nutrizione, infezioni intestinali ricorrenti, frequenti ricoveri ospedalieri, cattiva adesione alle cure, scarsa igiene personale. È escluso l'abbandono alla nascita.
- **VIOLENZA ASSISTITA:** il minore assiste a violenze su altri minori e/o su altri membri della famiglia o ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici. Per violenza assistita intra familiare si intende l'esperire da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti. La categoria non comprende la violenza sessuale assistita che ricade nella tipologia Violenza sessuale.
- **PROSTITUZIONE:** prostituzione minorile.
- **VITTIMA DELLA TRATTA:** minore vittima della tratta.
- **PEDO-PORNOGRAFIA:** ogni rappresentazione, ottenuta con qualsiasi mezzo, di un bambino/a dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate. Qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino/a, ottenuta ai fini soprattutto sessuali.

²⁰ Le definizioni qui presenti coincidono con quelle adottate nella scheda di rilevazione predisposta dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia).

4. REFERENTI REGIONALI

Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie	Servizio Politiche Sociali e socioeducative
Giulia Previatti	Valeria Sogni
Tel. 051 527 301	Tel. 0523 399 610
Sisam@regione.emilia-romagna.it	Sisam@regione.emilia-romagna.it